

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1741-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

NELLA SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1974

Ratifica ed esecuzione degli accordi in materia di programmi  
spaziali internazionali, adottati a Neuilly-sur-Seine negli anni  
1971-1973

Comunicata alla Presidenza il 17 dicembre 1974

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — L'ultimo quinquennio è stato caratterizzato dal progressivo passaggio dalla fase sperimentale alla fase applicativa dei programmi spaziali; la ricerca scientifica si è gradualmente spostata alla previsione e programmazione di strutture tecnologiche specificate, di particolare rilievo, concernenti diversi e interessanti obiettivi.

Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione degli accordi in materia di programmi spaziali, adottati a Neuilly-sur-Seine negli anni 1971-73 ha per oggetto il riordino e coordinamento di tali prospettive nel contesto europeo occidentale. Essi sono la naturale conseguenza delle intese internazionali, stipulate e messe in atto nel precedente quinquennio, a scopi prevalentemente sperimentali. Oggi la fase della sperimentazione pura e semplice può ritenersi esaurita ed è necessario passare all'utilizzo delle esperienze acquisite ed alla messa in opera di attrezzature operative che diano risposta ad esigenze sentite ed urgenti.

Il relatore si permette di sottolineare la validità della cooperazione e collaborazione internazionale in questo settore. Ciò è dovuto a molteplici ragioni alcune delle quali meritano un particolare cenno.

a) In primo luogo c'è il fatto obiettivo che l'applicazione e la utilizzazione dei congegni e delle attrezzature è destinata a coprire un luogo geografico che oltrepassa largamente i confini di un singolo Paese; così che il punto di riferimento regionale o continentale appare più rispondente al lavoro da svolgere di quanto non sarebbe il circoscritto ambito nazionale.

b) In secondo luogo appare conveniente mettere assieme le proprie conoscenze per la duplice finalità: da una parte che vengano coordinate, confrontate ed integrate le esperienze di provenienza dei singoli Paesi; dall'altra che si proceda, eventualmente, ad una razionale divisione del lavoro, che utilizzi al meglio le più affinate capacità e possibilità.

c) In terzo luogo non potrà non tenersi conto del fatto che l'onere finanziario occorrente, essendo di considerevole rilievo, se affrontato da singoli paesi rischierebbe di mortificare o addirittura lasciare scoperti alcuni settori; mentre uno sforzo congiunto riuscirà a coprire le esigenze essenziali.

d) Importante, in quarto luogo, il fatto che una organizzazione coordinata riuscirà ad impedire sovrapposizioni, duplicazioni, sprechi; senza parlare della visione più angusta che sarebbe la conseguenza di un esasperato individualismo.

e) Non va infine sottovalutato il fatto che questa materia offre un esemplare campo di applicazione alla collaborazione europea, e postula, aiuta e spinge quel processo di integrazione e di unificazione che purtroppo altri fattori di segno opposto rischiano, ancora in scala rilevante, di rallentare o di compromettere.

Rimandando alla relazione ministeriale per un più analitico approfondimento delle singole voci del programma spaziale, ci limiteremo a riproporre l'elenco di esse, accompagnando ciascuna voce con un cenno esplicativo.

1) *Programma di sviluppo di un sistema di satelliti per il controllo del traffico aereo (1972-1978).*

In accordo con gli USA, il Canada, l'Australia e il Giappone esso prevede la messa in orbita di 5-6 satelliti e le relative stazioni a terra. Spesa prevista per l'Italia il 13,6 per cento, pari a 8,60 miliardi di lire.

2) *Programma per lo sviluppo di satelliti meteorologici (1972-1978).*

Nel quadro dei programmi ESRO (Organizzazione europea per le ricerche spaziali) prevede la realizzazione di un grande satellite geostazionario operante in collegamento con stazioni a terra.

Spesa prevista 10,80 miliardi di lire per una quota di partecipazione pari al 14,4 per cento.

3) *Fase sperimentale di un sistema di telecomunicazioni via satellite (1972-1976).*

Non c'è chi non veda l'enorme importanza che riveste questo settore dove già si sono ottenuti notevoli risultati, ma che vale certamente la pena incrementare e potenziare.

Anche questo settore rientra fra le prospettive dell'ESRO e il programma in parola costituisce la seconda fase di un più vasto ed articolato programma (fasi 3 e 4) da mettere in decisione nel 1975.

4-5) *Programma di collaborazione con gli USA denominato post-Apollo (1973-80).*

Si tratta del laboratorio spaziale (*Space-Lab*) e della navetta spaziale (*Space-Shuttle*) che impegnano le attività di ricerca spaziale statunitense successivamente alle esplorazioni lunari, per le quali gli USA hanno invitato a partecipare i Paesi dell'Europa occidentale. Anche esse rientrano nel quadro dell'ESRO.

L'Italia partecipa con una quota del 18 per cento pari a 35 miliardi di lire.

6) *Programma di lanciatore europeo (1975-1980).*

Perchè l'Europa non rimanga tributaria degli USA nel settore dei lanciatori ci si è

accordati per realizzare un lanciatore europeo su proposta e concezione francese, denominato « Ariane ». Spesa per l'Italia 5 miliardi di lire pari al 2 per cento.

7) *Programma di un satellite di assistenza alla navigazione marittima (1975-1978).*

Questo programma è stato suggerito e proposto dal Governo britannico, ma interessa evidentemente tutti gli Stati europei. La quota di parte dell'Italia è del 2,3 per cento e l'importo pari a 1,10 miliardi di lire.

Come gli onorevoli senatori possono facilmente constatare si tratta di un importante complesso di realizzazioni che consentiranno di mettere le più raffinate ed aggiornate conoscenze ed esperienze scientifiche al servizio delle nostre società regionali nei settori di permanente utilizzo. In Commissione affari esteri non sono stati registrati voti contrari al disegno di legge.

Il relatore si permette chiedere al Senato la sollecita approvazione di questo provvedimento ed avverte che il finanziamento necessario di circa 66,2 miliardi è contenuto nel disegno di legge di autorizzazione alle relative spese (atto Senato n. 839 - atto Camera n. 2772).

PECORARO, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

12 dicembre 1974

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso alla condizione che venga inserito nel testo il seguente articolo aggiuntivo, proposto dal Ministro per la ricerca scientifica:

« Art. 3. — In conformità di quanto stabilito dall'articolo 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1974, n. 390, riguardante l'autorizzazione alle spese per il finanziamento

della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali, le implicazioni finanziarie derivanti dall'attuazione della presente legge restano imputate alle disponibilità previste dall'articolo 2 della legge predetta ».

Tale proposta di modifica vale a fornire una corretta indicazione di copertura delle spese derivanti dagli accordi internazionali in materia di programmi spaziali, per gli anni anteriori al 1975.

COLELLA

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi, adottati a Neuilly-sur-Seine:

a) Accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satelliti aeronautici - 9 dicembre 1971;

b) Accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satellite meteorologico - 12 luglio 1972;

c) Accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione del programma « Space-Lab » - 15 febbraio 1973;

d) Accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satelliti per telecomunicazioni - 12 aprile 1973;

e) Accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e gli Stati Uniti d'America concernente un programma di cooperazione per lo sviluppo, l'acquisto e l'utilizzazione di un laboratorio spaziale in collegamento con il sistema di navetta spaziale - 14 agosto 1973;

f) Accordo tra alcuni Stati europei e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione del programma relativo al dispositivo di lancio « Ariane » - 21 settembre 1973;

g) Accordo tra alcuni Stati membri dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l'esecuzione di un programma di satellite marittimo - 21 settembre 1973.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 14, 13, 14, 13, 14, XVI e 12 degli Accordi stessi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

In conformità di quanto stabilito dall'articolo 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1974, n. 390, riguardante l'autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali, le implicazioni finanziarie derivanti dall'attuazione della presente legge restano imputate alle disponibilità previste dall'articolo 2 della legge predetta.